Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em. Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"



ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

> PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em.

Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l. Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957 Direttore responsabile: Marco Mucchi

1 criodico trimectrare, prezzi abbonamento	
Formato cartaceo Italia	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login)	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login)	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25.00
Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Esclus	e spese di spedizione

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est. 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94 info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it www.mucchieditore.it facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN). Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. "Lumsa" di Roma Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Prof. Em. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden - Università di Bologna Salvatore Amato - Università di Catania Maria Pia Baccari - "Lumsa" di Roma Christian Baldus - Università di Heidelberg Michele Belletti – Università di Bologna Michele Caianiello – Università di Bologna Marco Cavina - Università di Bologna Olivier Echappé – Université de Lyon 3 Luciano Eusebi - Università Cattolica del S. Cuore Libero Gerosa - Facoltà di Teologia di Lugano Herbert Kronke - Università di Heidelberg Francesco Morandi - Università di Sassari Andrés Ollero - Università "Rey Juan Carlos" di Madrid Paolo Papanti Pelletier - Università di Roma "Tor Vergata" Otto Pfersmann - Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Angelo Rinella - "Lumsa" di Roma Giuseppe Rivetti - Università di Macerata Gianni Santucci - Università di Trento Nicoletta Sarti - Università di Bologna Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Capozza - "Lumsa" di Roma Dott. Matteo Carnì - "Lumsa" di Roma Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "op. cit.", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "ivi"): "op. cit." si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «......» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "....." (doppi apici); l'uso degli apici singoli '......' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Virginia Minnucci

IN DIALOGO CON L'ISLAM. LE COMUNITÀ ISLAMICHE IN TOSCANA E I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI: ESEMPI DI INTEGRAZIONE*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I rapporti tra l'Islam e il governo italiano in assenza di un'intesa. – 3. Dai Patti di condivisione e cittadinanza al *Patto nazionale per un Islam italiano.* – 4. Una particolare intesa locale: il caso della 'moschea' di Colle di Val d'Elsa. – 5. L'impegno della Regione Toscana nel promuovere l'integrazione.

1. Introduzione

Le migrazioni non sono un fenomeno nuovo, ma nonostante abbiano caratterizzato da sempre la storia dell'uomo, continuano a rappresentare una sfida per le società ospitanti, in particolare in termini di accoglienza e integrazione. I recenti attentati di matrice islamica non hanno certamente semplificato il processo di inclusione degli stranieri; anzi, avendo alimentato i pregiudizi sull'incompatibilità dell'Islam con i valori occidentali, hanno reso la situazione – già di per sé complessa – ancor più difficoltosa. L'idea che l'Islam sia sinonimo di terrorismo, infatti, non ha facilitato né l'accoglienza né l'integrazione dei musulmani in Europa tanto più se si considera che in alcune realtà, come ad esempio in quella italiana, vi è una percezione errata del panorama immigratorio¹. È opinione comune in Italia che la maggior parte degli stranieri sia

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Perils of perception, a cura di IPSOS, London, 2016, pp. 4-6, in https://www.ipsos.com/sites/default/files/2016-12/Perils-of-perception-2016. pdf; Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione, a cura di Istituto Carlo Cattaneo, Bologna, 2018, in http://www.cattaneo.org/wp-content/uplo-ads/2018/08/Analisi-Istituto-Cattaneo-Immigrazione-realt%C3%A0-e-per-

musulmana: da qui la 'logica' deduzione che se l'Islam è sinonimo di terrorismo allora tutti gli immigrati di fede islamica sono inevitabilmente dei terroristi. Benché i dati statistici mostrino una realtà diversa – sono i cristiani provenienti da altri Paesi e non i fedeli di altre confessioni a rappresentare la comunità religiosa più numerosa in Italia² –, l'idea che gli stranieri nel nostro Paese siano prevalentemente musulmani³ rafforza la percezione di un'invasione islamica che, oltre a non corrispondere al dato reale, ha l'effetto di compromettere i tentativi di inclusione e di influenzare le politiche di accoglienza in senso più restrittivo⁴.

Certamente è innegabile che la comunità musulmana sia molto numerosa e che, in alcuni casi, vi siano delle concrete difficoltà di integrazione. Ma è proprio per queste ragioni che risulta indispensabile mantenere un dialogo istituzionale con il mondo islamico: solo tenendo aperto il confronto, che non deve necessariamente svolgersi solo a livello centrale, ma che può essere condotto anche sul piano regionale e locale, si può prendere atto dell'effettivo dato sociale e porre in essere interventi organici e soddisfacenti.

cezione-27-agosto-2018-1.pdf. Questi link, così come gli altri indicati di seguito, sono stati consultati il 26 marzo 2019.

² Secondo il Dossier Statistico Immigrazione 2017, sul totale degli oltre 5 milioni di residenti stranieri, 2.671.000 risultano di religione cristiana (53% del totale), e 1.642.000 risultano musulmani (32,6% del totale), cfr. L. DI SCIULLO, P. NASO, Portatori (sani) di altre religioni: differenziare e unire gli orizzonti di senso, in Dossier Statistico Immigrazione 2017, a cura di CENTRO STUDI E RICERCHE IDOS, Roma, 2017, p. 191. Anche i dati della Fondazione ISMU, aggiornati al 1° gennaio 2017, confermano che, tra gli stranieri residenti in Italia, i musulmani sono la seconda comunità più numerosa (poco più di 1.4 milioni), preceduta dagli ortodossi (oltre 1.6 milioni) e seguita dai cattolici (poco più di un milione), cfr. ISMU, Immigrati e religioni in Italia. Gli ortodossi superano i musulmani, comunicato stampa della Fondazione ISMU, Milano, 27 marzo 2018, in http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2018/03/Immigrati-e-religioni-in-Italia-2017_27.3.2018-1.pdf.

³ Questa immagine, in alcuni casi, è alimentata anche dai media. Sull'argomento si veda G.M. Gillio, Stereotipi e presenza multireligiosa in Italia, in Notizie da paura. Quinto rapporto Carta di Roma 2017, a cura di P. Barretta, G. Milazzo, Associazione Carta di Roma, Osservatorio di Pavia, Osservatorio europeo sulla sicurezza, 2017, pp. 11-15.

⁴ L. Di Sciullo, P. Naso, op. cit., pp. 190-194.

I rapporti tra l'Islam e il governo italiano in assenza di un'intesa

L'importanza di mantenere aperto un canale di dialogo con l'Islam è rafforzata dal fatto che il governo italiano e le comunità musulmane non hanno ancora raggiunto un'intesa. Questo strumento pattizio, previsto dall'art. 8 della Costituzione, è il mezzo a cui lo Stato può decidere di ricorrere per regolare le relazioni con le confessioni religiose diverse dalla cattolica; in sua assenza, la normativa di riferimento per la disciplina dei rapporti tra queste ultime e lo Stato italiano è rappresentata dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159 (c.d. legge sui 'culti ammessi') e dal Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 2895. Come è evidente il quadro normativo è piuttosto risalente e, per ovvie ragioni temporali, in alcuni casi è anche in contrasto con le disposizioni del nostro testo costituzionale. L'assenza di un'intesa con cui le confessioni possano far valere i propri interessi particolari e le proprie specificità, e la sussistenza di una normativa di stampo fascista, tendente a limitare la loro autonomia e libertà, hanno naturalmente delle ripercussioni sul grado di tutela garantito ai diritti di queste comunità. Ciononostante, è alla legge sui 'culti ammessi' e al relativo regolamento di attuazione del 1930 che, in assenza di un'intesa, bisogna fare riferimento per la disciplina dei rapporti tra lo Stato e i non cattolici⁶. Ecco perché, considerate anche le consistenti difficoltà nel giungere ad un accordo con il governo – negli anni Novanta vi sono state, infatti, ben quattro proposte d'intesa, ma nessuna di esse è mai stata tradotta in legge⁷ -, mol-

⁵ Legge 24 giugno 1929, n. 1159, Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, in Gazzetta Ufficiale, 16 luglio 1929, n. 164 e Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289, Norme per l'attuazione della Legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato, in Gazzetta Ufficiale, 12 aprile 1930, n. 87.

⁶ Cfr. P. Cavana, *Islam e sistema delle fonti in Italia*, in *Comunità islamiche in Italia*. *Identità e forme giuridiche*, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, Torino, 2015, pp. 54-55.

⁷ Nei primi anni Novanta le proposte d'intesa sono state avanzate da quattro associazioni musulmane. La prima bozza fu presentata dall'Unione

te organizzazioni musulmane hanno deciso di non intraprendere l'iter dei negoziati, ma di cercare piuttosto percorsi alternativi che permettessero loro maggiori tutele rispetto a quelle garantite dalla legge del '29. Alcune di esse, ad esempio, hanno scelto di valorizzare le proprie attività socio-culturali e assistenziali rispetto a quelle più strettamente legate al culto. decidendo così di dissimulare la propria natura di ente religioso per qualificarsi come ONLUS, Associazioni a promozione sociale (APS) o di cooperativa sociale: una scelta guesta, motivata da fini utilitaristici (si pensi, ad esempio, ai vantaggi fiscali), ma anche necessaria perché dettata dall'esigenza di soddisfare i propri bisogni in assenza di un'intesa o di una normativa adeguata. Infatti, non potendo vedere soddisfatte queste necessità dalla risalente normativa degli anni Trenta né da un'intesa con lo Stato, le associazioni hanno cercato un maggior grado di tutela nel diritto comune e nella sua specifica disciplina di settore⁸.

delle comunità e organizzazioni islamiche d'Italia (UCOII) nel 1992; la seconda nel 1994 dall'Associazione musulmani italiani (AMI); mentre una terza proposta fu sottoscritta nel 1996 dalla Comunità religiosa islamica italiana (COREIS). Una quarta proposta, che però non divenne mai neppure una bozza d'intesa, fu quella avanzata dal Centro culturale islamico d'Italia (CCII) nel 1993. I testi delle bozze d'intesa sono riprodotti in appendice in A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane, Napoli, 2002, pp. 309-347.

⁸ Cfr. R. Benigni, Le organizzazioni musulmane a dimensione nazionale. Assetto giuridico ed azione, tra mimetismo, emersione del carattere cultuale, rappresentatività di un Islam italiano, in Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, cit., pp. 100 e 104; P. Floris, Comunità islamiche e lacune normative. L'ente che non c'è: l'associazione con fine di religione e di culto, ibidem, pp. 75-96; E. Camassa, Caratteristiche e modelli organizzativi dell'Islam italiano a livello locale: tra frammentarietà e mimetismo giuridico, ibidem, pp. 123-148; F. Oliosi, La questione dei luoghi di culto islamici nell'ordinamento italiano: alla ricerca di un porto sicuro, ibidem, pp. 198-203; A. Angelucci, Una politica ecclesiastica per l'islam?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014, 1, pp. 143 e 145; M. Ventura, Credenti e religioni nell'ordinamento italiano. Diritti. Obblighi. Opportunità, in Religioni, dialogo, integrazione, Vademecum a cura del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale degli Affari dei Culti, Ministero dell'Interno, Roma, 2013, p. 23; P.

Nel corso degli anni si è tentato di superare i limiti delle disposizioni del '29 proponendo un testo legislativo sulla libertà religiosa; tuttavia, nessuno dei progetti presentati è mai riuscito a divenire legge⁹. Il contesto normativo, perciò, è rima-

Cavana, op. cit., pp. 59-61; A. Ferrari, Il "Governo giallo-verde" di fronte all'Islam: l'eredità della XVII legislatura, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2018, 3, pp. 8-9.

⁹ Il primo disegno di legge in materia venne approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, ed il testo si trova riprodotto in Appendice a N. Colaianni, Confessioni religiose e intese. Contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione, Bari, 1990, pp. 261-268. Il 3 luglio 1997 fu presentato il disegno di legge n. 3947, Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi, Camera dei Deputati, XIII legislatura. Sempre in tema di libertà religiosa, dal 2001 al 2006 furono presentate ben tre proposte, ma nessuna di queste è mai divenuta legge: la proposta n. 1576 del 14 settembre 2001 (d'iniziativa del deputato Spini et al.); la n. 1902 del 6 novembre 2001, d'iniziativa del deputato Molinari e la n. 2531 del 18 marzo 2002, d'iniziativa del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Per un approfondimento sull'iter del progetto di legge durante la XIV legislatura si consulti il materiale al seguente indirizzo: http://www.cesnur.org/2003/lib_rel_index.htm. Nel corso della XV legislatura, poi, sono stati presentati quattro progetti: le proposte di legge n. 36 dell'on. Boato e n. 134 dell'on. Spini – entrambe presentate il 28 aprile 2006 –, ed i disegni n. 945 presentato il 12 settembre 2006, d'iniziativa del senatore Malan, e n. 1160 del 14 novembre dello stesso anno, d'iniziativa dei senatori Negri, Tonini, Montalbano, Bassoli, Tibaldi, Benvenuto, Pisa e D'Amico. Successivamente vi sono state: la proposta di legge n. 448 del 29 aprile 2008, d'iniziativa del deputato Zaccaria et al.; il disegno di legge n. 618 del 20 maggio 2008, d'iniziativa della senatrice Negri, e la proposta di legge n. 3613 del 7 luglio 2010, d'iniziativa del deputato Miglioli. Sull'iter del progetto di legge durante la XV legislatura si consulti: http://www.cesnur.org/2006/lib_rel_index.htm. Più recentemente vi è stata una proposta di legge in materia di libertà religiosa elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione Astrid. Il testo, intitolato Norme in materia di libertà di coscienza e di religione, è stato presentato in occasione di un seminario di studi, tenutosi a Roma il 6 aprile 2017, ed è disponibile in calce ad una serie di contributi che spiegano più nel dettaglio alcuni aspetti della proposta. Per questo scopo si rimanda ad A. Fer-RARI, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte di fondo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2017, 20, pp. 1-26; S. Domianello, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate in materia matrimoniale e per la stipulazione delle intese, ibidem, pp. 1-27; P. Floris, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà collettiva, ibidem, pp. 1-27; R. MAZZO-LA, La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di sto tale da spingere le comunità islamiche a cercare degli stratagemmi giuridicamente fondati per poter godere di un diritto – quello della libertà religiosa – che, in realtà, sarebbe già di per sé sufficientemente garantito dalla nostra Costituzione¹⁰.

È ormai ampiamente condiviso dalla giurisprudenza che nell'ambito di tale diritto rientri anche la possibilità di usu-fruire degli edifici di culto¹¹. Ed è proprio per soddisfare questa esigenza che in molti casi i musulmani ricorrono a quegli espedienti cui si è fatto riferimento. Uno degli escamotage più frequenti è quello di organizzarsi in associazioni per poter usufruire – come previsto dalla normativa di settore – di locali pubblici da adibire a centro culturale. L'obiettivo, però, rimane quello di poter praticare il proprio credo e quindi, per essere in regola, queste associazioni, dopo aver ottenuto la concessione, procedono alla richiesta per cambiare la destinazione d'uso e trasformare i locali in luoghi di culto¹². Tutto ciò

studio Astrid. Le scelte operate nel campo della libertà individuale, ibidem, pp. 1-26. Infine, per un'analisi complessiva della proposta della Fondazione Astrid, cfr. G. Macrì, Osservazioni sulla proposta di legge "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione" elaborata dal gruppo di lavoro coordinato dalla Fondazione ASTRID, ivi, 2018, 10, pp. 1-57; mentre per un approfondimento più generale sulle proposte di legge antecedenti si vedano: L. De Gregorio, La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari, in Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2012, 4, pp. 13-20; Id., Le alterne vicende delle proposte di legge sulla libertà religiosa, in Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Torino, 2010, pp. 56-63 e 68-69.

¹⁰ Cfr. A. Ferrari, Il "Governo giallo-verde", cit., p. 8.

¹¹ Si veda quanto ha affermato la Corte costituzionale in una sua recente sentenza del 24 marzo 2016, n. 63: «Il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19) [...]» e «L'apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, ricade nella tutela garantita dall'art. 19 Cost.» (parr. 4.1 e 4.2). Sull'argomento si consultino anche N. Marchei, Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto, in Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, a cura di S. Domianello, Bologna, 2012, pp. 171-172, nonché R. Botta, "Diritto alla moschea» tra «intesa islamica» e legislazione regionale sull'edilizia di culto, in Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, a cura di S. Ferrari, Bologna, 2000, pp. 109-130.

¹² F. Oliosi, op. cit., pp. 200-201; B. Conti, Towards a pluralistic society: good practices in the integration and social inclusion of Muslims in Italian cit-

avviene perché manca nel nostro ordinamento una normativa statale generale che determini i principi fondamentali in fatto di edilizia di culto; pertanto la materia viene regolata prevalentemente da leggi regionali, talvolta anche molto diverse tra loro¹³. Di fronte all'assenza di regolamentazione, si è andata consolidando una prassi del tutto peculiare, che ha cercato di superare, a livello locale, i limiti derivanti dalla mancanza di una norma generale. Attraverso dei protocolli d'intesa - si tratta di strumenti pattizi espressi a livello territoriale e quindi non assimilabili alle intese ex art. 8, co. 3 Cost. – tra le comunità islamiche locali e le amministrazioni comunali, si è cercato di giungere ad un compromesso che potesse soddisfare i bisogni dei musulmani, tenendo conto anche delle esigenze del resto della comunità cittadina. Il Protocollo d'intesa siglato nel 2004 tra la Comunità musulmana di Siena e provincia e il Comune di Colle di Val d'Elsa è un esempio di guesta prassi e sarà esaminato più nel dettaglio nei paragrafi successivi.

L'assenza di una struttura gerarchica e l'elevata frammentarietà del mondo musulmano – aspetti che rendono impossibile identificare un interlocutore univoco per l'intera comunità islamica –, nonché la presunta incompatibilità di questa religione con l'ordinamento giuridico italiano, sono tutti elementi che hanno ostacolato la conclusione di un'intesa istituzionale; mentre, l'associazione mentale Islam-terrorismo è sicuramente uno degli elementi che si frappongono tra il diritto di disporre di edifici di culto ed il suo esercizio effettivo¹⁴. Tut-

ies, Religiowest, Open Society Foundation report, 2013, pp. 33-34, in http://cadmus.eui.eu/handle/1814/30757; N. MARCHEI, Il "diritto al tempio". Dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un percorso giurisprudenziale, Napoli, 2018, pp. 87-108.

¹³ Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'edilizia di culto – che rientra sotto il nome generico di 'governo del territorio' – è una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Ciò significa che le Regioni hanno potestà legislativa sulla materia ad eccezione della determinazione dei principi fondamentali, compito riservato alla legislazione dello Stato. Sull'argomento cfr. N. Marchei, Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto, cit., pp. 171-174 e Id., Il "diritto al tempio", cit., pp. 31-47.

¹⁴ L'assenza di un'intesa, infatti, non può essere considerata una giustificazione legittima. Sull'argomento si è recentemente espressa la Corte costi-

tavia, abbiamo accennato come, in alcuni casi, a livello locale sia stato possibile realizzare una collaborazione fruttuosa. Vi sono stati poi molti tentativi di dialogo a livello centrale e anche alcuni casi in cui sono state proprio le esperienze territoriali ad influenzare iniziative di governo.

A dimostrazione che una forma di proficua relazione è realizzabile anche sul piano nazionale, nonostante l'assenza di un'intesa istituzionale, è possibile rintracciare nella storia, anche molto recente, numerose situazioni di confronto di cui sia le istituzioni statali sia le stesse associazioni islamiche si sono fatte promotrici. Ne è un esempio la decisione di varie organizzazioni musulmane di riunirsi sotto un unico organismo. Infatti, per ovviare a una delle principali problematiche che rendono difficoltosi i negoziati per l'intesa, prima nel 1998 e poi nel 2008, un certo numero di associazioni ha proposto di riunirsi nel Consiglio islamico d'Italia¹⁵ e, successivamente,

tuzionale in merito alla Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi, in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 6, Supplemento del 5 Febbraio 2015: la c.d. 'legge anti-moschee'. Riprendendo una sua precedente sentenza del 27 aprile 1993, n. 195, la Corte afferma che, in materia di edilizia di culto, «la previa stipulazione di un'intesa non può costituire "l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini", pena la violazione del principio affermato nel primo comma dell'art. 8 Cost., oltre che nell'art. 19 Cost.», cfr. Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 2016, n. 63, par. 4.2. «Il libero esercizio del culto – si legge nella sentenza – è un aspetto essenziale della libertà di religione (art. 19) ed è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8, primo e secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato». Pertanto, continua la Corte richiamando altre sue sentenze (n. 346 del 2002, n. 195 del 1993 e n. 52 del 2016), «il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (ivi, par. 4.1.). Sul punto si veda N. Fiorita, D. Loprieno, Islam e costituzionalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2017, 14, pp. 3-6.

¹⁵ A. Angelucci, op. cit., p. 148; A.S. Mancuso, La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le Istituzioni, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2012, 32, p. 17; A. Pacini, I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane, in Musulmani in Italia. La condizione giuridica del-

nella Federazione dell'Islam italiano ¹⁶. Si tratta di due organi che, benché non abbiano mai visto la luce, rappresentano uno sforzo concreto per superare il problema della frammentarietà e della rappresentanza dell'Islam in Italia.

Anche da parte delle istituzioni vi sono stati numerosi tentativi di dialogo. Si pensi, ad esempio, all'istituzione della Consulta dell'Islam italiano, un organismo creato nel 2005, con l'incarico di svolgere funzioni consultive al fine di promuovere l'inserimento delle comunità islamiche all'interno della società italiana, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi¹⁷. Di pochi anni più tardi poi, è il Comitato scientifico,

le comunità islamiche, a cura di S. Ferrari, cit., pp. 50-51. Per un approfondimento sugli sviluppi relativi al Consiglio islamico d'Italia si veda: CESNUR, L'Islam e i movimenti di matrice islamica, in Enciclopedia delle religioni in Italia, a cura di M. Introvigne, P. Zoccatelli, Torino, 2013, p. 547.

¹⁶ L'idea nacque nel 2008 quando alcune associazioni musulmane decisero di firmare una Dichiarazione di intenti, con lo scopo di creare un'entità in grado di unire tutti i musulmani e di superare divisioni e conflitti interni: Dichiarazione di intenti per la Federazione dell'Islam italiano, a cura di CO-REIS, CENTRO ISLAMICO CULTURALE D'ITALIA (CCII), COMUNITÀ ISMAILITA IN ITA-LIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE (ANOLF), ASSOCIAZIONE DELLE DONNE MAROCCHINE IN ITALIA (ACMID), CENTRO CULTURALE DAR AL HIKMA, RI-VISTA AZAD, Roma, 13 marzo 2008. Per un approfondimento si veda C. CAR-DIA, Evoluzione dell'Islam italiano e dei suoi rapporti con le Istituzioni (2003-2008). (Documentazione e cronologia), in Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, cit., pp. 587-588 ed anche P. Fantelli, La "Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano": un primo commento, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, luglio 2008, pp. 1-12; N. Colaianni, Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam (Carta dei valori e Dichiarazione di intenti), ivi. gennaio 2009, pp. 8-9.

¹⁷ La Consulta fu istituita con Decreto del Ministero dell'Interno 10 settembre 2005, Istituzione presso il Ministero dell'interno della Consulta per l'Islam italiano, in Gazzetta Ufficiale, 26 ottobre 2005, n. 250. Per un breve e schematico elenco delle riunioni della Consulta si veda: Scheda informativa sulla Consulta per l'islam italiano e sulla Carta dei valori, in Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, a cura di N. Zilotto, in http://www.juragentium.org/topics/islam/it/consulta.htm; mentre per un approfondimento generale sulla Consulta si vedano A. Ferrari, L'intesa con l'Islam e la Consulta. Osservazioni minime su qualche questione preliminare, in Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica, a cura di I. Zilio-Grandi, Venezia, 2006, pp. 29-53 e C. Cardia, op. cit., pp. 576-579.

appositamente creato dal Ministro dell'Interno e composto da studiosi ed esperti di diritto ecclesiastico, cui si deve il merito di aver elaborato tra il 2006 e il 2007 la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione: un documento che, oltre a delineare i principi identitari fondamentali del nostro Paese, affronta alcuni temi di particolare rilievo fra i quali, ad esempio, la questione dell'eguaglianza fra uomo e donna, la problematica del velo, dei simboli religiosi e della poligamia, inserendoli all'interno di un quadro di rigorosa osservanza dei princìpi e delle leggi dello Stato¹⁸. Con funzioni analoghe a quelle della Consulta cui si è fatto cenno in precedenza, nel 2010 fu creato il Comitato per l'Islam italiano¹⁹; mentre è risultata particolarmente innovativa la decisione del governo Monti di istituire una Conferenza nazionale permanente Religioni, cultura e integrazione. Fortemente voluta nel 2012 dall'allora Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione,

¹⁸ Decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2007, Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, in Gazzetta Ufficiale, 15 giugno 2007, n. 137. Per un approfondimento sui componenti del Comitato scientifico e sui suoi lavori per l'elaborazione della Carta si vedano Il dialogo istituzionale tra Italia e comunità islamica italiana, in Nota Breve del Servizio Studi del Senato, a cura di L. Borsi, febbraio 2015, 45, Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura, pp. 1-6; e, infine, C. CARDIA, op. cit., pp. 578-581. All'art. 2, co. 1, del decreto di approvazione della Carta, il Ministro dell'Interno ha nominato un Consiglio scientifico (con uguale composizione del Comitato), con il compito di «approfondire e proporre le più opportune iniziative per la conoscenza, la diffusione della Carta dei valori ed i successivi interventi e di studiare le soluzioni più adeguate per l'armonica convivenza delle comunità dell'immigrazione e religiose nella società italiana», cfr. Decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2007, cit., art. 2, co. 1. Al Consiglio scientifico si deve la stesura di una Relazione sull'Islam in Italia per il cui testo si rimanda a C. Cardia, F. Testa, M. P. Paba, Relazione sull'Islam in Italia, in Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, a cura di C. CARDIA, G. DALLA TORRE, cit., pp. 617-657.

¹⁹ Il Comitato è stato istituito in sostituzione della Consulta, con decreto del Ministro dell'Interno del 2 febbraio 2010. Per quanto riguarda i membri del Comitato si veda l'elenco in *Il dialogo istituzionale tra Italia e comunità islamica italiana*, cit., pp. 1-6. Si consultino anche A. Angelucci, op. cit., p. 154 e C. Cardia, op. cit., pp. 589-594. I documenti elaborati dal Comitato sono riprodotti in *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, a cura di C. Cardia, G. Dalla Torre, cit., pp. 663-692.

Andrea Riccardi, la Conferenza ha avuto il merito di ampliare il dialogo con le religioni: con l'apertura non solo ad alcuni rappresentati dell'Islam italiano, ma a tutte le confessioni, si è voluto sottolineare quanto sia rilevante il ruolo svolto dai responsabili delle comunità religiose nei processi di integrazione. Si pensi, infine, alla più recente creazione di un Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano: un organo nato nel 2016 con il compito di esercitare funzioni consultive in merito ad alcune questioni di rilievo circa l'integrazione delle comunità musulmane in Italia²⁰.

I soggetti appena menzionati mettono in evidenza quanto i governi che si sono susseguiti nel corso del tempo, si siano adoperati nel tentativo di costruire dall'alto una rappresentanza confessionale dell'Islam. Nel confronto con la religione musulmana, essi hanno scelto di agire diversamente rispetto al tipo di dialogo instaurato con altre confessioni. Nonostante in alcuni casi, il problema della rappresentanza non si sia rivelato del tutto insormontabile e sia stato possibile concludere intese anche con più confessioni religiose appartenenti alla stessa 'famiglia'²¹, l'Islam è stato trattato come un caso eccezionale: un caso che, per l'atipicità della sua struttura e conformazione, è parso necessitare di una 'gestione' del tutto particolare²². Tuttavia, questa logica dell'eccezionalismo' musul-

²⁰ Per fare un esempio degli argomenti discussi dal Consiglio si vedano gli argomenti trattati nei rapporti prodotti da questo soggetto e raccolti ne *I documenti del Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano. Patto nazionale per un Islam italiano. Dal riconoscimento informale alla formalità del diritto, a cura di Ministero dell'Interno, novembre 2017, in http://www.interno.gov.it/sites/default/files/pubblicazione_patto_islam.pdf.*

²¹ Si pensi alle intese concluse ricorrendo al metodo dei tavoli separati, con varie Chiese evangeliche o alle intese delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) e della Chiesa Apostolica in Italia, entrambe appartenenti alla famiglia della Chiesa evangelica pentecostale. Oppure si pensi al caso del buddhismo: il governo ha concluso due intese con due diverse denominazioni buddhiste, l'Unione buddhista italiana e l'Istituto buddhista Soka Gakkai. Sull'argomento si vedano P. Consorti, *Diritto e religione*, Roma-Bari, 2014, p. 231 e A.S. Mancuso, *op. cit.*, pp. 24-25.

²² A. Ferrari, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Roma, 2012, pp. 103-108; S. Allievi, Islam italiano e società nazionale, in Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società, a cura di A. Ferrari, Bologna,

mano andrebbe superata perché la relazione con l'Islam potrebbe essere 'gestita' restando nell'ambito degli strumenti normativi già previsti dal nostro ordinamento. Ciononostante, è proprio grazie ai lavori dell'ultimo soggetto citato che associazioni islamiche e istituzioni hanno recentemente sottoscritto una serie di impegni reciproci. I lavori del Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano, infatti, hanno condotto all'istituzione di un Tavolo di confronto con i rappresentanti delle maggiori organizzazioni musulmane con le quali il Ministero dell'Interno ha firmato il Patto nazionale per un Islam italia no^{23} . Il documento, siglato il 1° febbraio 2017, rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni con l'Islam perché, come vedremo, non esclude la possibilità di un'intesa istituzionale; anzi impegna entrambe le parti ad assolvere una serie di compiti che responsabilizzano non soltanto le associazioni del Tavolo, ma anche lo Stato.

Un aspetto del Patto che merita di essere considerato è che esso ha tratto ispirazione da alcune vicende locali: nello specifico, sono il Patto di condivisione siglato dalla città di Torino e il Patto di cittadinanza concluso dalla città di Firenze ad aver ispirato una simile iniziativa a livello nazionale²⁴. Al di là del-

^{2008,} p. 57; In., L'islam italiano: istruzioni per l'uso, in L'Italia presa sul serio, in LIMES Rivista italiana di geopolitica, 2006, 2, pp. 109-122 ed anche in http://www.stefanoallievi.it/2006/11/1%E2%80%99islam-italiano-istruzioni-per-1%E2%80%99uso-2/; In., Musulmani d'Italia, da ospiti a coinquilini, 11 novembre 2010, in http://www.stefanoallievi.it/2010/11/musulmani-d%E2%80%99italia-da-ospiti-a-coinquilini/.

 $^{^{23}}$ Patto nazionale per un Islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e princìpi dell'ordinamento statale, a cura di Ministro dell'Interno, Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano, 1 febbraio 2017. Si vedano inoltre I documenti del Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano, cit.

²⁴ Il Patto di condivisione tra la città di Torino e i centri islamici del 9 febbraio 2016 è disponibile all'indirizzo http://www.islamtorino.it/firma-delpatto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/; il Patto di cittadinanza tra la Comunità islamica di Firenze e Toscana e la Città di Firenze dell'8 febbraio 2016 è consultabile al seguente indirizzo: http://press.comune. fi.it/hcm/hcm5353-10_2_1-Comune+di+Firenze+e+Comunit%E0+islamica+firmano+un+%91Patto+di+cittadinanza%92.html?cm_id_details=77691&id_padre=4471.

lo sviluppo che potrà avere il Patto nazionale – fattore che dipende molto dalla volontà politica dei governi –, il fatto che il documento sia frutto di esperienze locali è indice dell'esistenza di più terreni di dialogo. Tutto ciò apre ad una possibilità: proprio come è avvenuto per i Patti di condivisione e cittadinanza, le varie comunità islamiche presenti sul territorio potrebbero trovare nelle amministrazioni periferiche un interlocutore utile per discutere anche di quelle questioni che sono generalmente oggetto di intesa. Potrebbe accadere, quindi, che da simili proposte locali nascano soluzioni valide e applicabili anche a livello nazionale.

3. Dai Patti di condivisione e cittadinanza al Patto nazionale per un Islam italiano

Con la conclusione dei Patti i primi giorni di febbraio del 2016, i capoluoghi toscano e piemontese hanno dato prova di voler rispondere ai tragici eventi legati al terrorismo con iniziative che non comprendano l'odio e la violenza, ma scegliendo di favorire l'inclusione mediante «la costruzione di una cittadinanza condivisa»: tutto ciò nella profonda convinzione che «la comunanza e la coesione, la reciproca conoscenza e il dialogo sono e devono essere l'antidoto contro la violenza, lo scontro, l'odio e il fanatismo che sfociano nel terrorismo»²⁵. Con questo obiettivo le due città hanno proposto una serie di azioni volte ad aumentare le occasioni di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita cittadina. Le due amministrazioni hanno promosso a tal fine, un coordinamento permanente tra la comunità islamica, i luoghi di culto musulmani e la città; hanno proposto di inserire una bacheca informativa all'interno dei centri islamici e dei luoghi di culto per rendere note le comunicazioni del sindaco, gli eventi e i servizi che la città offre alla collettività; ed infine, hanno concordato con la comu-

 $^{^{25}}$ I due testi sono estremamente simili. Le frasi riportate tra virgolette sono identiche per entrambi i Patti.

nità islamica l'apertura degli edifici religiosi a tutti i cittadini per favorire le occasioni di dialogo e la reciproca conoscenza.

Come già accennato, dalle esperienze delle città di Torino e Firenze ha tratto ispirazione il *Patto nazionale per un Islam italiano*. Il documento rappresenta un passo importante nei rapporti con l'Islam: benché si inserisca in un contesto caratterizzato dalla paura del terrorismo e del fanatismo religioso, manifesta la volontà di ricercare nel dialogo il mezzo per contrastare questi fenomeni²⁶.

Dopo una premessa iniziale in cui vengono richiamati il diritto alla libertà religiosa e altri principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, i rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche facenti parte del Tavolo di confronto presso il Ministero dell'Interno hanno manifestato la volontà di dare seguito ad una serie di impegni volti a favorire il dialogo con il governo e a contrastare il radicalismo religioso. Proprio a tale scopo, e in ragione del ruolo che le guide religiose possono svolgere nel favorire una proficua convivenza, le associazioni del Tavolo si sono impegnate a promuovere la formazione degli *imam* e delle guide religiose (punto 4) e a rendere noti i loro nomi e recapiti (punto 8)27. Esse hanno espresso, inoltre, la disponibilità ad organizzare eventi pubblici che favoriscano la costruzione di percorsi di integrazione degli immigrati musulmani e azioni di contrasto al fanatismo religioso (punto 5); si sono impegnate a garantire l'accessibilità dei luoghi di preghiera e di culto anche ai non musulmani e ad organizzare visite guidate per creare occasioni di scambio e di dialogo (punto 7). Inoltre, con questo Patto le associazioni del Tavolo hanno voluto assicurare il proprio impegno per una maggiore

²⁶ Per un approfondimento sul contenuto del Patto si vedano A. Ferrari, *Il "Governo giallo-verde"*, cit., pp. 10-20; e A. Fabbri, *Il* Patto nazionale per un islam italiano come condizione preliminare per la stipula di intese con l'islam, le fasi costitutive, in Federalismi.it, 2017, 10, pp. 1-15.

²⁷ Sul tema della formazione degli *imam* si veda la recente pubblicazione di A. Gatti, *Profili costituzionali della formazione degli imām: modelli comparati a confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, 3, pp. 717-744, anche per l'interessante comparazione del caso italiano con altre realtà europee.

trasparenza. In particolare, esse hanno segnalato l'intenzione di garantire che il sermone del venerdì sia svolto o tradotto in italiano (punto 9), e hanno assicurato massima trasparenza per ciò che concerne i finanziamenti destinati alla costruzione e alla gestione di moschee e luoghi di preghiera (punto 10). Infine, nel Patto si fa riferimento anche all'intesa di cui le associazioni si impegnano a «favorire le condizioni prodromiche» (punto 6).

Contestualmente, anche il Ministero dell'Interno ha manifestato nel documento il proprio intendimento a promuovere eventi pubblici per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le comunità islamiche (punto 1); a favorire l'organizzazione di corsi di formazione per i ministri di culto musulmani (punto 6)²⁸ e a programmare incontri e iniziative a livello nazionale e territoriale su tematiche di particolare rilevanza come la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, il contrasto all'islamofobia e la lotta al fondamentalismo e alla violenza (punto 9). Tra le responsabilità del Ministero dell'Interno vi è anche l'impegno a dare avvio ad una conferenza sui luoghi di culto islamici. Infatti, per far sì che il diritto alla libertà di religione possa compiutamente esprimersi anche in relazione all'apertura e alla costruzione di edifici religiosi – fermo restando naturalmente il rispetto della normativa in materia urbanistica. di sicurezza, igiene e sanità -, il Ministero ha deciso di volersi

²⁸ A questo specifico punto si è dato seguito con la creazione di un Corso di formazione interuniversitario rivolto non soltanto ai ministri di culto di fede islamica, ma agli esponenti di tutte le comunità religiose presenti in Italia prive di un'intesa con lo Stato. Sulla proposta formativa del «Corso di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato» cfr. http://corsoculti.it/; F. Botti, La formazione dei ministri di culto di recente insediamento in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2017, 25, pp. 1-18; nonché Religione, immigrazione e integrazione. Il modello italiano per la formazione civica dei ministri di culto stranieri, a cura di P. Consorti, Pisa, 2018, al quale fare riferimento anche per un approfondimento più generale sul tema della formazione. Fra le iniziative più recenti appare opportuno segnalare anche il Progetto PRIMED - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo - che coinvolge oltre 20 Atenei italiani e dei Paesi dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (https://www.controcampus.it/2019/02/progetto-primed-a-universita-del-piemonte-orientale/).

impegnare nella promozione di una conferenza congiunta con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), incoraggiando, al contempo, anche ulteriori analoghe iniziative a livello territoriale (punto 10).

In materia di edilizia di culto, quindi, il governo, pur non impegnandosi nella realizzazione di una normativa di carattere generale, ha riconosciuto l'importanza delle iniziative comunali nel garantire l'esercizio del diritto di libertà religiosa. In questo contesto, è doveroso ricordare la particolare convenzione conclusa nel 2004 tra la comunità islamica di Colle di Val d'Elsa – che dal marzo 1999 si era costituita in associazione senza fini di lucro (ONLUS), con il nome «Comunità musulmana di Siena e provincia» – e l'amministrazione comunale della città per la gestione di un Centro culturale islamico.

4. Una particolare intesa locale: il caso della 'moschea' di Colle di Val d'Elsa

Il 20 dicembre 2004 l'associazione denominata «Comunità dei musulmani di Siena e provincia» e il Comune di Colle di Val d'Elsa, una città con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Siena, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per definire le modalità di gestione di un Centro culturale islamico e annessa sala di preghiera, la cui costruzione – prevista in un'area concessa, con diritto di superficie, per 99 anni, dall'amministrazione comunale alla comunità dei musulmani, dietro versamento di una quota d'affitto pari a poco più di 11 mila euro l'anno²⁹ – sarebbe giunta a conclusione solo molti anni più tardi e dopo lunghe vicissitudini³⁰. Il progetto del

²⁹ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 30 dicembre 2003, Concessione in diritto di superficie di terreno in località La Badia alla Comunità dei musulmani di Siena e provincia per realizzazione di Centro culturale islamico.

³⁰ Sull'argomento cfr. F. Berti, Paura, ignoranza, razzismo: quando il dialogo diventa un confronto tra sordi. Considerazioni a partire dal caso della "moschea" di Colle di Val d'Elsa, in Ugualmente diversi. Culture, religioni, diritti, a cura di R. De Vita, F. Berti, L. Nasi, Milano, 2007, pp. 170-187. Per

Comune di Colle di Val d'Elsa di costruire un Centro culturale con annessa una sala di preghiera, è stato molto osteggiato non soltanto da un buon numero di suoi cittadini che, costituitisi in un comitato di protesta (il «Comitato per l'Abbadia», talvolta chiamato anche «Comitato per la salvaguardia del parco di San Lazzaro») e, in occasione delle elezioni amministrative, in una lista civica («Insieme per Colle»), hanno proposto ben due *referendum* per impedire la costruzione del Centro, ma ha avuto anche una risonanza nazionale che ha visto le principali forze politiche farne una questione ideologica³¹.

Veniamo, invece, al contenuto del Protocollo. Dopo aver richiamato la Costituzione, i diritti fondamentali della persona, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e aver fatto riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alle principali convenzioni internazionali, le parti riconoscono al Protocollo d'intesa un alto valore etico e politico³². Il Comune e l'associazione, infatti, vi affermano di essere mosse dall'ammirevole obiettivo di perseguire la pace, la tolleranza e il reciproco rispetto umano. Nell'intento di favorire l'accoglienza e l'integrazione e di promuovere la solidarietà, il documento si sviluppa in nove articoli che testimoniano il desiderio di entrambe le parti di voler approfondire la reciproca conoscenza.

un approfondimento su altri casi cfr. E. Rebessi, Diffusione dei luoghi di culto islamici e gestione delle conflittualità. La moschea di via Urbino a Torino come studio di caso, in POLIS Working Papers, 2011, 194, pp. 1-48; Mosques in Europe. Why a solution has become a problem, a cura di S. Allievi, Londra, 2010, con un interessante capitolo sull'Italia di M. Bombardieri, Why Italian mosques are inflaming the social and political debate, pp. 269-299.

³¹ Si veda la ricostruzione compiuta dal Comune di Colle di Val d'Elsa ne Il Centro culturale islamico: le origini della vicenda, in http://www.comune.collevaldelsa.it/it/vivere-la-citta/servizi-al-cittadino/politiche-sociali/integrazione/item/382-centro-culturale-islamico.

³² Per il testo del Protocollo d'intesa si veda la sezione 'Documenti' a cura di R. Bottoni, A. Gianfreda, *Protocollo di intesa tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e l'Associazione "Comunità del Musulmani di Siena e Provincia" con sede in Colle di Val d'Elsa, 20 dicembre 2004*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 2, pp. 560-564.

Tra le disposizioni del Protocollo ne vanno sottolineate alcune³³. Di particolare rilievo è, ad esempio, il contenuto dell'art. 2, con il quale il Comune di Colle di Val d'Elsa si impegna a rispettare la destinazione d'uso della struttura. In base all'art. 2, infatti, l'edificio non soltanto non può essere requisito, occupato, espropriato o demolito se non per gravi e urgenti ragioni di pubblica utilità, ma non può neppure essere sottratto alla sua destinazione neanche per effetto di alienazione. Tutto ciò viene ribadito anche all'art. 9, in cui troviamo l'assicurazione da parte del Comune di mantenere per tutta la durata del contratto di concessione in diritto di superficie delle aree dove sorgerà il Centro, la finalità attribuita a tutti gli spazi realizzati come luoghi di preghiera e di professione della fede islamica. Il vincolo di destinazione d'uso deve essere mantenuto, in base a quanto stabilito dall'art. 9, anche nel caso in cui siano state compiute dall'associazione attività illegali o siano state violate le prescrizioni del Protocollo: situazioni queste, che, secondo quanto sancito dal Protocollo d'intesa, rappresentano motivo di risoluzione del contratto.

La disposizione sul vincolo di destinazione d'uso rappresenta uno degli elementi di novità nel dialogo con l'Islam e con i culti non cattolici. Infatti, nelle intese che il governo ha sottoscritto finora con queste confessioni non è rinvenibile una simile prescrizione, ad eccezione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche, nel cui testo troviamo una previsione analoga in materia³⁴.

Un'altra particolare disposizione del documento è rappresentata dall'istituzione di un Comitato scientifico di garanzia, un organo paritetico composto da otto membri – quattro di nomina del sindaco di Colle di Val d'Elsa e quattro dall'Organo

³³ Per un'analisi dei contenuti si richiama N. Fiorita, F. Tarchiani, L'Islam a Colle di Val d'Elsa: pregi e difetti di un protocollo d'intesa, in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose-OLIR, maggio 2005, pp. 1-8; si veda inoltre L. Zannotti, La costruzione di una moschea: l'esempio di Colle Val d'Elsa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2014, 33, pp. 1-10.

³⁴ Legge 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in Gazzetta Ufficiale, 23 marzo 1989, n. 69, Serie Generale, Supplemento Ordinario n. 21, art. 15.

di gestione dell'associazione —, scelti fra persone di comprovata esperienza in tematiche culturali e religiose (art. 4). Tra i compiti del Comitato si trova la collaborazione con l'organo esecutivo dell'associazione per la predisposizione del programma annuale delle attività del Centro nonché il dovere di verificarne l'attuazione e di darne conto all'amministrazione comunale. È del tutto peculiare, inoltre, il ruolo che il Comitato è incaricato di svolgere in qualità di 'punto di ascolto' per questioni multireligiose e multietniche: un servizio dedicato non soltanto ai musulmani, ma a tutti i cittadini. Infine, questo organo ha il compito di promuovere iniziative tese all'integrazione e al dialogo multiculturale e multireligioso, organizzando convegni e dibattiti di alto profilo scientifico (art. 5).

Tuttavia, tutti i vantaggi assicurati dal Comune mediante il Protocollo sono soggetti ad una condizione: l'iscrizione da parte dell'associazione nel registro delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, tenuto presso il Comune (art. 3). Inoltre, l'art. 8 del Protocollo d'intesa obbliga l'associazione ad adottare la lingua italiana all'interno delle aree concesse in diritto di superficie, fatta eccezione per le necessità di rito e di culto.

5. L'impegno della Regione Toscana nel promuovere l'integrazione

L'esempio del Patto di cittadinanza di Firenze e quello del Protocollo d'intesa di Colle di Val d'Elsa vanno collocati all'interno di un contesto regionale particolare. La Regione Toscana, infatti, ha sempre manifestato il suo impegno nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti³⁵. Essendo caratterizzata da una forte presenza di immigrati – al 1° gennaio 2017

³⁵ Per un approfondimento sulla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale da parte della Regione Toscana si veda il risultato del Progetto "Accoglienza Toscana' in *Libro bianco sulle politiche di accoglienza di richiedenti asilo e protezione internazionale*, a cura di REGIONE TOSCANA, ANCI TOSCANA, 2017, in http://www.regione.toscana.it/do-ordentialentesia.

risultavano 408.463 gli stranieri residenti in Toscana³⁶ –, negli anni la Regione ha posto in essere una serie di politiche per favorire il dialogo e l'integrazione. Già dallo Statuto in vigore dal 2005, è possibile notare questa tendenza. All'art. 3, co. 6 si afferma, ad esempio, che «la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati». Inoltre, tra le finalità principali che la Regione si impegna a perseguire e che sono elencate all'art. 4 troviamo: la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra i popoli, le culture e le religioni (r); il rifiuto di ogni forma di xenofobia e discriminazione (s); e l'accoglienza solidale delle persone immigrate, in linea con i principi del pluralismo delle culture, del rispetto reciproco e dell'integrazione all'interno della società (t)³⁷. Per realizzare quest'ultimo punto, nel 2009 la Regione Toscana ha promulgato una legge in materia di accoglienza, integrazione e tutela dei cittadini stranieri che prevede non soltanto la creazione di un modello di governance basato su una programmazione delle politiche sull'immigrazione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni statali e internazionali, ma anche una particolare apertura nei confronti delle necessità religiose delle comunità straniere³⁸.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che in occasione della c.d. 'emergenza Nord Africa', la Regione Toscana si è fatta promotrice di un innovativo modello di accoglienza. Fin dai primi grandi flussi di profughi provenienti dal Nord Africa nel 2011-2012, la Toscana, in alternativa alla «logica "concentrazionaria"» del governo, ha messo in atto un sistema di accoglienza cosiddetta 'diffusa': una «accoglienza lungi-

cuments/10180/23562/Libro+Bianco+dell%27accoglienza.pdf/812d1f39-dbc6-4993-8ddf-d368ab28f576?version=1.0.

³⁶ Cfr. http://dati.istat.it.

³⁷ Consiglio regionale della Toscana, Statuto della Regione Toscana, in Bollettino ufficiale Regione Toscana, 11 febbraio 2005, n. 12, parte I.

³⁸ Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29, Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana, in Bollettino ufficiale Regione Toscana, 15 giugno 2009, n. 19, parte I, artt. 3-6, ed in particolare art. 6, co. 53.

mirante e intelligente»³⁹, fatta di piccoli centri e di una maggiore distribuzione sul territorio, che ha coinvolto enti locali, associazioni e cittadini. Grazie alla collaborazione delle organizzazioni del volontariato e del privato sociale, infatti, è stato possibile realizzare un modello decentrato e diffuso sul territorio in grado di superare la scelta del governo di concentrare i migranti in grandi centri sovraffollati⁴⁰.

Non c'è da stupirsi quindi che in un clima così attento alle esigenze degli stranieri, caratterizzato anche da iniziative particolarmente innovative, siano sorte due importanti esperienze di collaborazione con le comunità musulmane, come quella promossa dal capoluogo toscano e dalla più piccola città di Colle di Val d'Elsa.

Per quanto naturalmente il dialogo con l'Islam dipenda sempre da scelte di tipo politico, non c'è dubbio che i due casi toscani inducano a riflettere non solo su come i governi possano trarre ispirazione dalle scelte e dalle esperienze locali e 'riadattarle' a livello centrale, ma anche sul fatto che, in ogni caso, la convivenza costringe al confronto delle idee: un evento che risulta nel lungo periodo ineludibile. Tutto ciò è confermato, peraltro, dalla recentissima proposta d'intesa formulata dall'Associazione Nazionale Musulmani Italiani (ANMI), un'organizzazione composta da italiani convertiti all'Islam e da coppie miste, che ambisce ad avere una rappresentanza di fronte alle istituzioni, promuovendo una via italiana all'Islam⁴¹. La proposta prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Consulta islamica, ma necessita ancora dei dovuti approfondimenti da parte delle autorità statali. Vedremo, quindi, se e come la questione si svilupperà nel corso del tempo.

³⁹ Arrivano dal mare. Migranti e profughi: storie e testimonianze di accoglienza fra Africa e Toscana, a cura della Regione Toscana, Genova, 2011, p. 10.

⁴⁰ Per un approfondimento sul modello toscano si veda *Emergenza Nord Africa*. *I percorsi di accoglienza diffusa*. *Analisi e monitoraggio del sistema*, a cura di F. Bracci, Pisa, 2012.

⁴¹ Il testo della proposta, presentato a Nardò, in provincia di Lecce, il 5 febbraio 2019, è disponibile sul sito dell'ANMI all'indirizzo https://www.anmita.it/proposta-intesa-stato-islam/.

VIRGINIA MINNUCCI, In dialogo con l'Islam. Le Comunità islamiche in Toscana e i rapporti con le istituzioni locali: esempi di integrazione

L'articolo prende le mosse dall'assenza di un'intesa tra il governo italiano e le comunità musulmane. Ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento per la disciplina dei rapporti tra l'Islam e lo Stato italiano in assenza di un'intesa ed evidenziati alcuni dei principali limiti della c.d. legge sui 'culti ammessi', l'articolo procede nel descrivere alcune esperienze di dialogo, realizzate sia a livello nazionale sia sul piano locale, tra le comunità islamiche e il governo. Si sono ripercorse brevemente le tappe che hanno condotto all'istituzione di organismi come la Consulta dell'Islam italiano, il Comitato scientifico, il Comitato per l'Islam italiano, fino al più recente Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, grazie al quale è stato concluso un Patto nazionale per un Islam italiano. Dopo essersi soffermati sul documento, si è scelto di analizzare la particolare intesa locale, conclusa tra il Comune di Colle di Val d'Elsa e la Comunità dei musulmani di Siena e provincia, inserendola nel più ampio contesto regionale della Toscana. Alla luce di tutto ciò, il testo vuole indurre a riflettere su come i governi possano trarre ispirazione dalle esperienze locali per garantire, anche a livello centrale, i diritti delle comunità islamiche pur in assenza di un'intesa.

Parole chiave: Islam, intesa, dialogo Stato-religioni, istituzioni locali, Regione Toscana.

VIRGINIA MINNUCCI, A dialogue with Islam. Islamic communities in Tuscany and their relationships with local institutions: some examples of integration

The article originates from the absence of a general agreement (*Intesa*) between the Italian government and the Muslim communities. After briefly analyzing the regulatory framework regarding the relationship between Islam and the Italian State in the absence of an *Intesa*, as well as highlighting some of the major limitations of the so-called law on 'permitted cults' of 1929, the article continues describing some of the most significant dialogues that have taken place between the Islamic communities and the Italian government both at national and at local level. The article briefly revisits the events that have led to the establishment of bodies such as the Council for Italian

Abstract

ian Islam, the Scientific Committee and the Committee for Italian Islam, and the most recent Council for relations with Italian Islam to which is owed the signing of a *National Pact for Italian Islam*. After analyzing the Pact, the work focuses on the specific local agreement reached between the Municipality of Colle di Val d'Elsa and the Muslim Community of Siena and its province, placing it within the wider regional context of Tuscany. In conclusion, the article attempts to lead to reflection on the considerable influence that local experiences can have on national governments in order to guarantee, also at a national level, the Islamic communities' rights even in the absence of an *Intesa*.

Keywords: Islam, agreement, dialogue between State and Religions, local institutions, Region of Tuscany.

ARCHIVIO GIURIDICO Filippo Serafini

Periodico Fondato nel 1868 Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'Archivio giuridico è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.